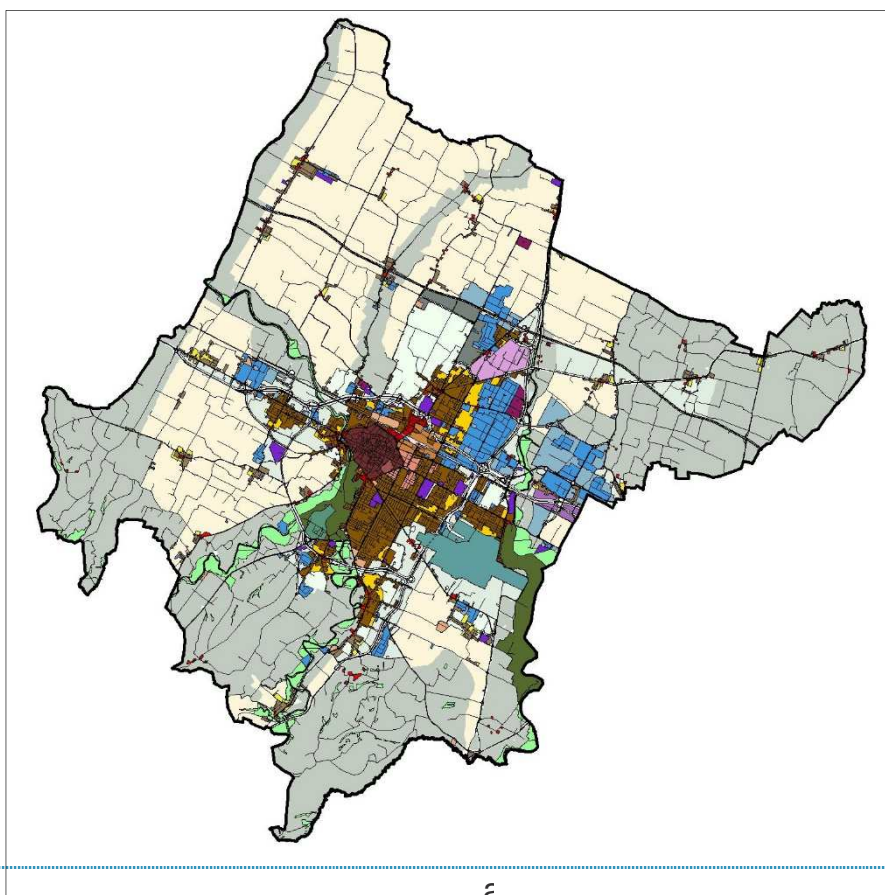




COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E URBANISTICA
Unità Pianificazione Urbanistica



RELAZIONE URBANISTICA

VARIANTE URBANISTICA PER INTRODUZIONE DELLA FUNZIONE DI IMPIANTO
CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE IN ZONA PRODUTTIVA

SOMMARIO

SOMMARIO	3
INTRODUZIONE	4
1.1 I temi della variante urbanistica	4
1.2 Le ragioni della variante	4
2. IL QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI ANIMALI D’AFFEZIONE	6
2.1 La normativa nazionale ed europea sugli animali d’affezione	6
2.2 La normativa regionale sugli animali d’affezione	9
2.3 La normativa comunale sugli animali d’affezione	10
3. GLI ANIMALI D’AFFEZIONE IN ITALIA E IN EUROPA – TENDENZE IN ATTO	11
3.1 I dati numerici e le caratteristiche delle famiglie	11
3.2 Effetto lockdown in Italia	12
4. GLI ANIMALI D’AFFEZIONE NEL COMUNE DI FORLI’ - LE PRESENZE	13
5. GLI ANIMALI D’AFFEZIONE NEL COMUNE DI FORLI’ - TENDENZE “POST-MORTEM”	14
6. SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO DI AUSL ROMAGNA E NELLE PROVINCE LIMITROFE	15
7. LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE ANIMALI	19
7.1 IL REGOLAMENTO CE 1069/2009	19
7.2 I rapporti con il Pair 2020	19
8. LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DI ARPAE, ASL E PROVINCIA	21
8.1 LA VALUTAZIONE TECNICA PREVENTIVA SUGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE ANIMALI D’AFFEZIONE	21
9. LA NORMATIVA URBANISTICA DI RIFERIMENTO	23
9.1 L’ambito di piano interessato dalla variante	23
9.2 Il livello di piano interessato dalla variante	23
9.3 I contenuti del RUE ai sensi di legge	23
10. LA VARIANTE URBANISTICA – CONTENUTI E ITER	25
10.1 La variante urbanistica – i CONTENUTI	25
10.2 La variante urbanistica – il procedimento amministrativo	25
11. ADEMPIMENTI PROCEDURALI E ATTESTAZIONI – SINTESI	27
11.1 Coerenza con la pianificazione strutturale comunale e con la pianificazione sovra comunale	27
11.2 Dimensionamento	27
11.3 Valutazione ambientale strategica	27
11.4 Parere integrato ARPAE-AUSL ex art. 19 LR. 19/1982	27
11.5 Vincolo idrogeologico	27
11.6 Relazione geologica	27

INTRODUZIONE

1.1 I TEMI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La presente variante si occupa della **revisione normativa del Regolamento urbanistico ed edilizio**, ed è finalizzata ad introdurre, sul territorio comunale, al termine del procedimento amministrativo in esame, **la possibilità, di realizzare impianti destinati alla cremazione degli animali d'affezione**.

Infatti gli strumenti urbanistici comunali vigenti non contemplano destinazioni funzionali correlate a strutture per il *post-mortem* degli animali d'affezione.

Ad oggi sono possibili esclusivamente il seppellimento in aree verdi o su terreni agricoli di proprietà privata, di cui non tutti i proprietari di animali d'affezione sono provvisti, o in alternativa il conferimento all'inceneritore privato "Mengozi", che non fornisce però servizio di restituzione ceneri.

Per la redazione della presente proposta di variante urbanistica i tecnici dell'Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì si sono avvalsi della collaborazione del personale del Servizio Ambiente – Unità Ambiente e Unità Benessere Animale e del Servizio Programmazione e patrimonio (Unità Inventario, catasto e patrimonio ERP), nonché della Provincia di Forlì Cesena (Servizio Pianificazione territoriale); di ARPAEE (Area prevenzione ambientale est – Servizio Sistemi – Area Sistemi) e del Servizio Veterinario di AUSL della Romagna.

1.2 LE RAGIONI DELLA VARIANTE

Nei successivi paragrafi sono analizzate in modo più esteso le motivazioni che hanno condotto l'Amministrazione a promuovere una pianificazione più attenta alle esigenze affettive dei proprietari degli animali d'affezione.

Da alcuni anni l'Assessorato Ambiente e Benessere animale riceve molteplici istanze di associazioni e cittadini, volte ad ottenere la possibilità, sul territorio comunale, di seppellire e/o cremare gli animali d'affezione.

Secondo una recente indagine, *vive con almeno un animale domestico*¹.

Il legame che si forma tra animali e proprietari è così forte e duraturo da poter essere considerato molto simile a quello che si forma con familiari e con altre persone amate.

Tuttavia, nonostante l'importante ruolo ricoperto dagli animali domestici nella vita e nella salute psicofisica della persona, il lutto di un amico animale è ancora ritenuto poco importante e quindi poco legittimato.

Alcuni studi hanno invece dimostrato che il lutto di un animale amato può essere così significativo da perdurare per mesi, o anni, ed essere e quindi creare squilibri, ansia e depressione.

Come aiuto per superare la perdita gli psicologi suggeriscono di dedicare all'amico domestico un rito funerario, ovvero di celebrarlo con foto e ricordi, creando una sorta di continuità attraverso il ricordo.

Sotto tale profilo, **la possibilità di seppellire ovvero di cremare gli animali (presso impianti che ne restituiscano le ceneri) acquisisce notevole importanza e si ritiene debba pertanto essere garantita, anche all'interno del territorio del nostro comune.**

¹RAPPORTO ASSALCO – ZOOMARK 2017 ALIMENTAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Alle soglie di un'epoca di transizione, caratterizzata da peculiari mutamenti socio-economici, non ultimo la crisi pandemica, **l'Amministrazione ha ritenuto importante andare nella direzione di un innalzamento della qualità insediativa, anche rispondendo all'esigenza della popolazione di curare il profondo legame affettivo che si instaura tra uomo e animale.**

E' così che, dall'anno 2019, per tutti coloro che vivono e risiedono nel Comune di Forlì, è stato reso possibile l'accesso ai parchi cittadini con il proprio cane, attraverso percorsi dedicati e adeguatamente attrezzati.

Nella consapevolezza che questa cura e questa attenzione al legame uomo/animale debbano oggi rappresentare una priorità per la qualità della vita della popolazione, l'Amministrazione vuole progettare una città che sia in grado di gestire con sensibilità e discrezione anche le esigenze psicologiche dei suoi abitanti, nel difficile momento della perdita del proprio animale.

Da qui **l'esigenza di una variante urbanistica, che vada a regolamentare normativamente nel RUE la localizzazione dei servizi legati alla cremazione singola e collettiva di animali da compagnia**, nell'ottica di implementare i servizi e le attrezzature collettive attualmente disponibili sul territorio.

2. IL QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI ANIMALI D'AFFEZIONE

2.1 LA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA SUGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Di seguito si riporta l'elenco dei provvedimenti nazionali vigenti in materia di animali d'affezione.

Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione. Ministero della Salute.

Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione. Ministero della Salute.

Ordinanza del 12 luglio 2019 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi".

Circolare 14 maggio 2001, n. 5 - Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 - Recepimento dell'accordo del 6 Febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Ordinanza 9 Novembre 2003 - Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi (Sirchia).

Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Ordinanza 10 Settembre 2004 - Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi (Sirchia)

Ordinanza 3 Ottobre 2005 - Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi (Storace).

Ordinanza 18 dicembre 2008 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Ordinanza 3 Marzo 2009 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Ordinanza 19 marzo 2009 - Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

Ordinanza 16 Luglio 2009 - Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Decreto 26 novembre 2009 - Percorsi formativi per i proprietari dei cani.

Ordinanza 14 gennaio 2010 - Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

Ordinanza 21 luglio 2010 - Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

Legge del 4 Novembre 2010 n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Ordinanza 22 marzo 2011 - Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Ordinanza 04 agosto 2011 - Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro.

Ordinanza 10 febbraio 2012 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Ordinanza 19 luglio 2012 - Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2010 recante "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

Ordinanza 14 febbraio 2013 - Proroga dell'ordinanza 19 luglio 2012 recante: "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

Accordo 24.01.2013 - Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia

Ordinanza 6 agosto 2008 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

Decreto 2 novembre 2006 - Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie

Comunicazione - Identificazione gatti colonie feline-procedura identificativa.

D.Leg. 3 marzo 1993, n. 93 - Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi.

D.Leg. 30 gennaio 1993, n. 28 - Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootechnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

Regolamento (CE) 998/2003 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1152/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2011 che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio che concerne i movimenti commerciali tra i Paesi membri.

Decisione della Commissione 2003\803\CE del 26 novembre 2003 che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.

REGOLAMENTO (UE) N. 388/2010 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2010 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia

Decisione di esecuzione della commissione 2011/874/UE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione

Decisione della commissione 2007/25/CE relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità.

Ordinanza 10 novembre 2005 - Influenza aviaria misure restrittive.

Ordinanza 06 agosto 2013 contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

DPCM 28 febbraio 2003 - Recepimento accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy.

Decisione della commissione del 1 dicembre 2004 - Stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità.

Ordinanza 12 dicembre 2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Ordinanza 28 marzo 2007 - Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani».

REGOLAMENTO (CE) n. 1523/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

22/03/2011 Ordinanza del Ministero della Salute - Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Ordinanza 04 agosto 2011 - Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro

Ordinanza 10 febbraio 2012 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Ordinanza 06 agosto 2013 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Ordinanza 14 gennaio 2014 - Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Circolare 14 maggio 2001, n.5 - Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Circolare 06 giugno 2002 - Modalità per l'invio di cani e gatti a seguito di proprietari nel Regno Unito.

Accordo 06 febbraio 2003 - Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Decisione della commissione del 2 febbraio 2005 che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica

Circolare del Ministero Salute - Chiarimenti in merito all'adeguamento delle autorizzazioni di presidi medico chirurgici sulla base delle Ordinanze Ministeriali 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009 recanti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati

Ordinanza 19 marzo 2009 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.

Ordinanza 26 novembre 2009 - Ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano.

Ordinanza ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano. - Misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano

D.P.C.M. 28 febbraio 2003 - Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Decisione della commissione del 10 dicembre 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità.

2.2 LA NORMATIVA REGIONALE SUGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Di seguito si riporta l'elenco dei provvedimenti regionali vigenti in materia di animali d'affezione:

Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy - febbraio 2003

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 - Norme a tutela del benessere animale (aggiornamento 2018)

Regione Emilia-Romagna DGR 736/2005 - Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17/02/2005 + Allegato

Regione Emilia-Romagna DGR 394/2006- Indicazioni tecniche in attuazione alla L. R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. (condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel commercio e nell'allevamento

Regione Emilia-Romagna DPG 647/2007 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L. R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale" (cani con aggressività non controllata, circhi e manifestazioni popolari con equidi)

Nota del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione E-R, prot. n. PG/2007/2071755 del 6/08/07:oggetto Legge Regionale n. 5/2005"Norme a tutela del benessere animale", in merito alla vendita ambulante di animali d'affezione

L.R. 29/3/2013 n. 3 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, N. 5 (norme a tutela del benessere animale)

2.3 LA NORMATIVA COMUNALE SUGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Di seguito si riporta l'elenco dei provvedimenti comunali vigenti in materia di animali d'affezione:

COMUNE DI FORLÌ – REGOLAMENTO DI IGIENE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16/04/2007.

COMUNE DI FORLÌ – ALLEGATO "C" ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 139 DEL 24/09/2007 - Regolamento per il trasporto e il seppellimento di animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche e private allo scopo destinate.

3. GLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN ITALIA E IN EUROPA – TENDENZE IN ATTO

Gli animali da compagnia sono considerati veri e propri membri della famiglia ed è sempre più evidente come stia crescendo d'importanza anche il loro ruolo nella collettività.

Sappiamo inoltre che convivere con un animale da compagnia genera benefici fisici e mentali, quali ad esempio una pressione del sangue più bassa, un miglioramento del tono muscolare e una diminuzione dello stress.

Un importante sondaggio è stato condotto su un campione di circa 1500 proprietari di animali da compagnia nel 2020 da ASSALCO – Associazione nazionale imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia – www.assalco.it, in collaborazione con Zoomark International - Salone internazionale b2b dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da compagnia organizzato da BolognaFiere) in merito alle differenti scelte compiute quotidianamente nella cura dei loro pet.

Alcuni dei dati del sondaggio vengono a seguito riportati.

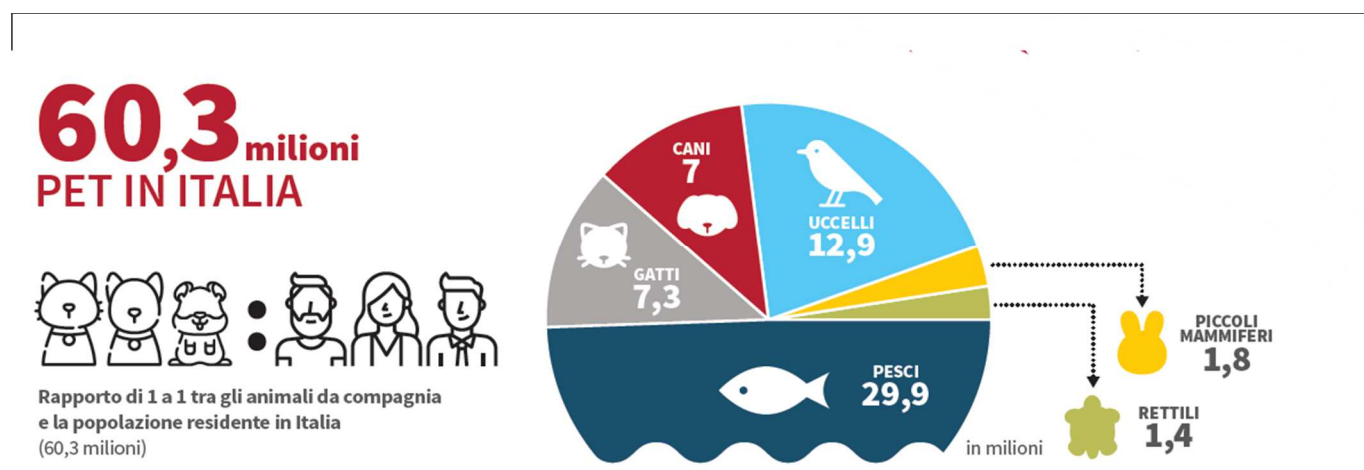
3.1 I DATI NUMERICI E LE CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE

In Italia i dati sulla popolazione pet, di rilevanza tanto per gli operatori del settore quanto per le Istituzioni e la società civile, sono stime, infatti, non esiste ancora un'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, né i pet sono inseriti nel censimento Istat.

Si è stimato che nel 2019 erano presenti 60,27 milioni di animali d'affezione, confermando un rapporto di 1 a 1 tra gli animali da compagnia e la popolazione residente in Italia (secondo l'Istat 60,32 milioni di individui).

I pesci continuano a essere gli animali d'affezione maggiormente presenti in Italia: infatti, con una popolazione di 29,9 milioni di esemplari, valgono circa la metà del totale dei pet che vivono nelle famiglie italiane.

A seguire, gli uccelli (12,9 milioni), i gatti (7,3 milioni), i cani (7 milioni) e, infine, i piccoli mammiferi e rettili con – rispettivamente – 1,8 e 1,4 milioni di esemplari.

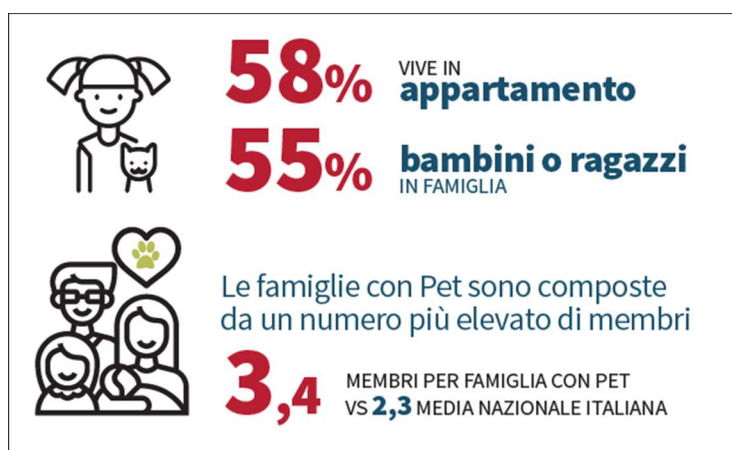


Il 58% dei proprietari vive in appartamento, generalmente in famiglie più numerose della media nazionale, e non si limitano al possesso di un singolo animale.

Altra caratteristica che definisce il ritratto del proprietario di animali da compagnia è che il 55% ha bambini o ragazzi in famiglia, a prescindere dalla specie animale che ospita. Da segnalare come tale percentuale si innalzi fino al 73% nelle case in cui è presente un piccolo mammifero, come conigli, cavie, cincillà, criceti, furetti, roditori, mentre si attesta al 52% tra i proprietari di cani o gatti. In generale, prosegue il rapporto, possiamo osservare come le famiglie dei proprietari di animali da compagnia siano composte generalmente da una media di 3,4 componenti, dato notevolmente superiore ai 2,3 componenti della media nazionale italiana.

Tra le tendenze emerse, anche quella di non limitarsi al possesso di un solo animale: tra gli intervistati, la media è di 2,16 animali da compagnia posseduti. Altro dato comune a tutti i proprietari riguarda la tendenza a utilizzare

internet come primo canale d'informazione per valutare e confrontare tra di loro i prodotti prima dell'acquisto. I proprietari di piccoli mammiferi sono quelli che più di tutti vi fanno ricorso, facendo registrare un 67% di preferenze.



In Europa la FEDIAF, Federazione Europea delle Industrie per gli Alimenti per Animali Familiari, ha stimato la popolazione di pet presenti nelle case europee nel 2019 in circa 300 milioni di animali d'affezione (il dato europeo considera come unità gli acquari anziché i singoli pesci, quindi i dati italiani ed europei sono calcolati su basi diverse). Quasi due terzi della popolazione pet è costituita da cani e gatti.

3.2 EFFETTO LOCKDOWN IN ITALIA

Il confinamento e le misure di distanziamento dettati dalle norme anti-contagio, sostiene l'Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), hanno creato dei "cluster chiusi e autoreferenziali", una specie di "bolla affettiva" che si auto delimita ai componenti familiari.

Gli spostamenti sono diventati di corto raggio e la comfort zone casalinga rassicura.

In altre parole, riduci dall'esperienza del lockdown, gli italiani prevedono di fare della casa il baricentro della loro vita anche oltre il termine della pandemia.

Lo spazio domestico, si legge nel rapporto, è il luogo in cui si sentono maggiormente a loro agio, lontano dai rischi di una eccessiva esposizione pubblica, nonché protetti in un ambiente conosciuto e sicuro, anche dal punto di vista emotivo.

Per dare qualche numero, nel 2021 – rispetto al 2019 – il 45% degli italiani ridurrà la spesa destinata a intrattenimento e spettacoli (discoteche, cinema, musei, teatro); il 26% inviterà più spesso amici a casa loro o inizierà a farlo, il 32% si dedicherà maggiormente al fai da te.

In questa bolla rassicurante, secondo l'analisi dell'osservatorio, **si alimenta il rapporto con gli animali da compagnia.**

Il risultato è che 3,5 milioni di italiani durante il lockdown o dopo hanno acquistato un animale, mentre altri 4,3 milioni pensano di farlo prossimamente, secondo quanto riporta un'indagine realizzata dall'osservatorio Coop2020. In buona sostanza il virus ha cambiato il comportamento degli individui, ma anche il loro atteggiamento nei confronti degli animali. L'atteggiamento positivo è stato sostanzialmente confermato anche dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha confermato che la via di trasmissione è il contagio interumano, mentre non vi sono evidenze che cani o gatti giochino un ruolo nella diffusione (Istituto Superiore di Sanità, 22 aprile 2020).

D'altra parte secondo gli addetti ai lavori, va riconosciuto come gli animali domestici contribuiscano alla nostra gioia e al nostro benessere, soprattutto in periodi di stress come quelli che stiamo vivendo. In altre parole, si può dire che il rapporto con il pet è una dipendenza emotiva reciproca, spontanea, genuina, che aumenta la resilienza dei proprietari. Inoltre, importanti studi evidenziano come la salute mentale abbia tra gli elementi determinanti il contatto con la natura e il legame con gli animali sia quindi fondamentale per il ritorno alla normalità.

Intanto il mercato della salute animale, a livello globale, è in costante crescita (fonte: Animal Health – numero 6 – I numeri del settore).

4. GLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEL COMUNE DI FORLÌ - LE PRESENZE

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Canina dell'Unità tematiche animali del Comune di Forlì (estrapolazione effettuata a Novembre 2021) **i cani presenti a Forlì al 31/12/2020 sono in totale n. 14.666.**

Di questi, n. 2.182 sono i cani iscritti nel 2020, mentre **quelli deceduti sono in tutto 1.006.**

La loro morte è stata dichiarata per n. 408 cani presso gli ambulatori veterinari accreditati, mentre per gli altri n. 598 la morte è stata dichiarata presso gli uffici comunali preposti, in presenza, o tramite email.

Il dato tiene conto di eventuali dichiarazioni tardive ed è stato epurato da eventuali denunce doppie, in quanto il sistema Regionale conteggia il decesso dell'animale tante volte quanti sono i proprietari dai quali è stato iscritto all'Anagrafe.

Nella Provincia di Forlì-Cesena **i decessi sono 4.711**, mentre **nell'intero ambito dell'AUSL Romagna i decessi sono complessivamente 13.082.**

5. GLI ANIMALI D'AFFEZIONE NEL COMUNE DI FORLÌ - TENDENZE "POST-MORTEM"

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Canina dell'Unità tematiche animali del Comune di Forlì, si rilevano i seguenti dati, relativi alla gestione del post mortem degli animali d'affezione da parte dei proprietari per l'anno 2020:

- **Cremazione presso centri specializzati:** sono stati cremati n. 3 cani presso la struttura "Pets on Paradise" di Cesena, con sede in via dell'Arrigoni 308 (da gennaio 2021 società modificata in "Pets on Paradise" SaS di Rimini, via Dario Campana n 113) che opera nell'impianto di proprietà di Pesaro;
- **Sepoltura presso cimiteri per animali:** sono stati sepolti n. 20 cani nel cimitero di Zagonara di Lugo (RA) "Il Parco Beato", Via Grilli, 3^a.

I restanti cani deceduti (983) sono stati o conferiti:

- Presso l'inceneritore "Mengozi" (che effettua l'incenerimento delle spoglie, senza restituzione delle ceneri)
- ovvero hanno trovato sepoltura in giardini/terreni di proprietà privata, ai sensi dell'art. 168 del Regolamento d'igiene del Comune di Forlì, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 16/04/2007.

Di seguito si riporta stralcio della norma citata.

Art. 168 -Smaltimento carcasse animali d'affezione. Cimiteri per piccoli animali d'affezione. (modificato)

1. Lo smaltimento delle carcasse degli animali d'affezione deve essere effettuato tramite

incenerimento in impianto autorizzato o tramite interrimento. La morte dell'animale deve essere dichiarata con un atto di autocertificazione da parte del proprietario dell'animale stesso, da rendersi presso gli uffici dell'Anagrafe Canina.

2. **L'interrimento dovrà avvenire in area in cui le condizioni e la morfologia del terreno siano tali da evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione o inconvenienti igienico-sanitari.** L'interrimento dovrà avvenire ad una **profondità tale da garantire una totale ricopertura della carcassa prevedendo una distanza minima dalla carcassa alla superficie del terreno pari a mt. 1.00**

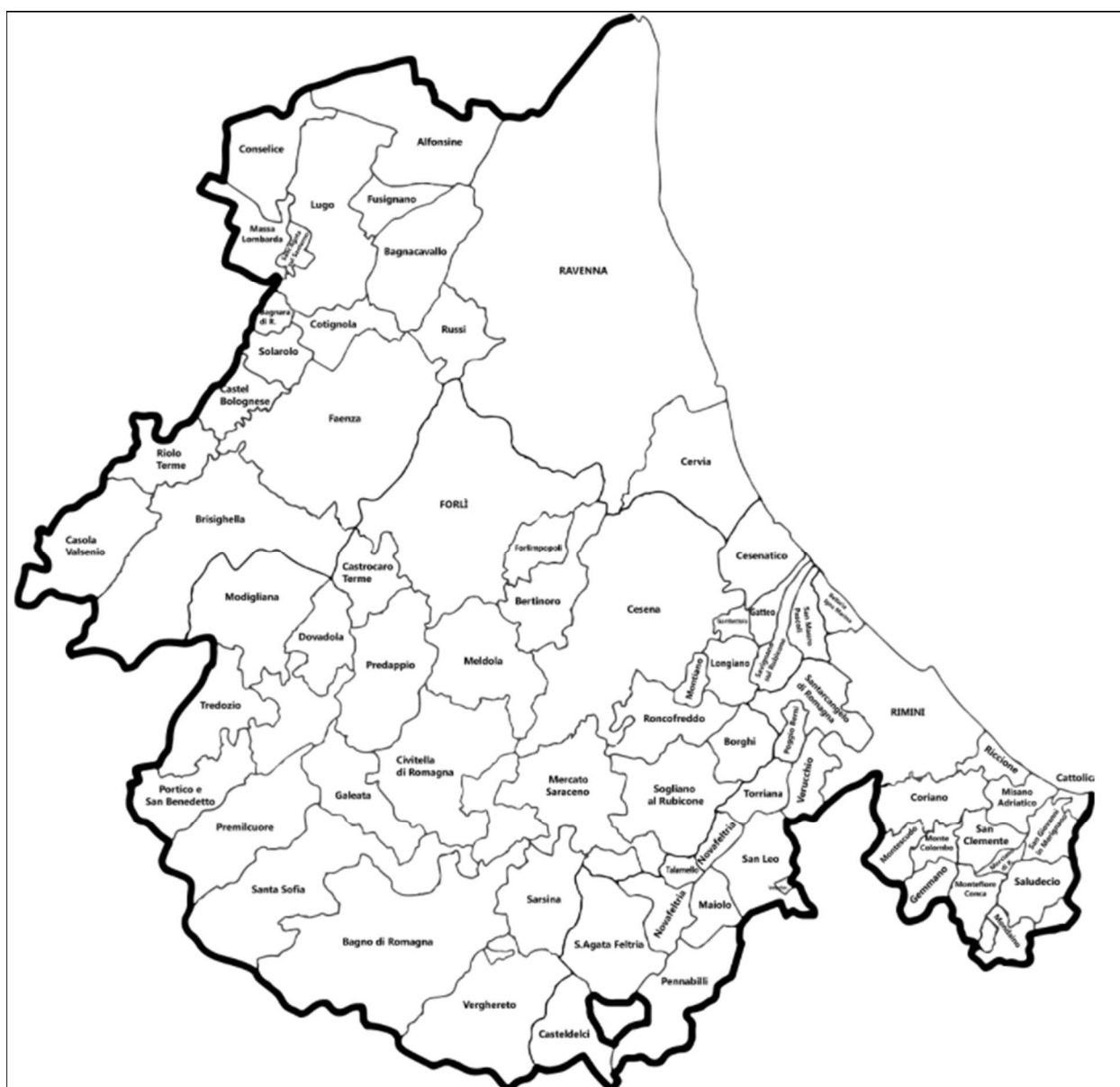
3. L'attivazione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione è subordinata al preventivo nulla osta del Dipartimento di Prevenzione.

4. *La disciplina per la realizzazione e la gestione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione viene dettata con il " Regolamento per il trasporto e il seppellimento di piccoli animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche o private allo scopo destinate" Allegato 5 di questo Regolamento*

6. SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO DI AUSL ROMAGNA E NELLE PROVINCE LIMITROFE

Dagli incontri tecnici con il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL Romagna si è appurato che non esistono impianti di cremazione animali d'affezione sul territorio dei comuni dell'Azienda, se si esclude l'inceneritore "Mengozzi" di Forlì, che tuttavia non restituisce le ceneri.

L'area geografica di competenza della Azienda USL della Romagna comprende i territori di n. 73 Comuni: *Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Bagno di Romagna, Bellaria-Igea Marina, Bertinoro, Borghi, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Casteldelci, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cattolica, Cervia, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Conselice, Coriano, Cotignola, Dovadola, Faenza, Forlì, Forlimpopoli, Fusignano, Galeata, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Lugo, Maiolo, Massa Lombarda, Meldola, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Montiano, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Portico e San Benedetto, Poggio Torriana, Predappio, Premilcuore, Ravenna, Riccione, Rimini, Riolo Terme, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Russi, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sant'Agata Feltria, Sant'Agata sul Santerno, Santarcangelo di Romagna, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Solarolo, Talamello, Tredozio, Verghereto, Verucchio.*



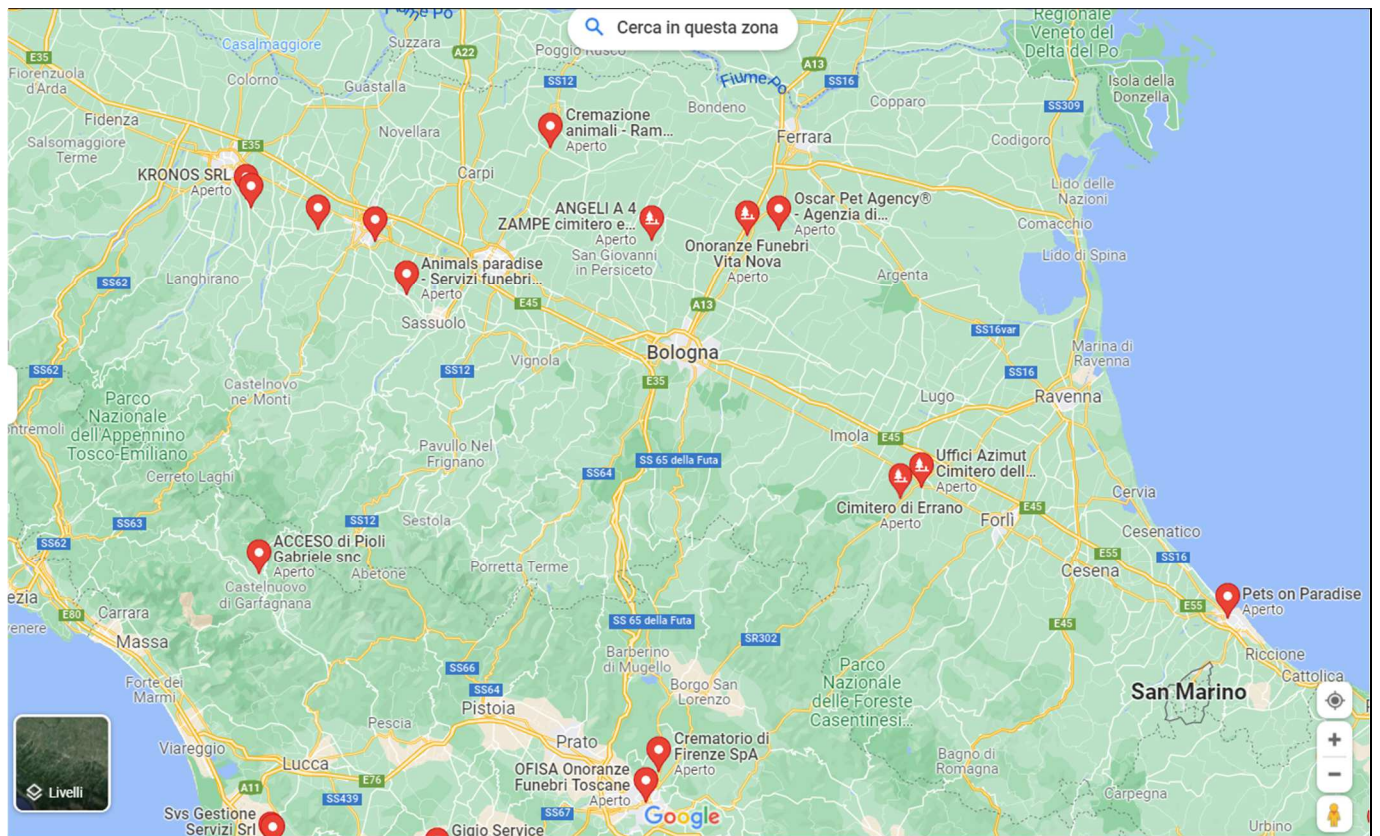
In Italia sono già presenti da anni alcuni cimiteri e impianti di cremazione per animali domestici, ovvero aziende che offrono servizi per la sepoltura e la cremazione, in convenzione con le relative strutture di cremazione o sepoltura.

Nei territori contermini ai comuni di AUSL Romagna sono presenti i seguenti **impianti privati di cremazioni**, che di norma restituiscono le ceneri e sono autorizzati al trasporto di animali morti.

In particolare la ditta “*Pets on Paradise*” di Pesaro opera in convenzione con alcuni ambulatori veterinari, tra cui gli ambulatori del Comune di Forlì.

E’ inoltre presente un impianto di cremazione che restituisce le ceneri a Ozzano Emilia (in provincia di Bologna), annesso alla clinica universitaria veterinaria.

NAME	VAT	TAX CODE	TOWN REGION	CATEGORY	PRODUCT (*)
ABP 5573INCP123	ANIMALSPARADISE SNC DI ANDREA MARTINI & C.	2854050354	2854050354	STRADA STATALE N.RO 467 5/4, CASALGRANDE (RE)	INCP
ABP 2075INCP123	AZIENDA AGRICOLA IL PERSEO	5326710489	DLBFNC79C29D612T	VIA DI SECCIANO 15, CALENZANO (FI)	INCP
ABP 4748INCP123	IL PONTE DELL'ARCOBALENO S.R.L.	2805230345	2805230345	VIA ROBERT KOCH - LOC. PILASTRELLO 46/A, PARMA (PR)	INCP
ABP 4444INCP123	LA FENICE PET SERVICE S.R.L.	2703630422	2703630422	VIA ROMAGNA 8, MONSANO (AN)	INCP
ABP 5894INCP123	LITTLE HEAVEN DI CASTAGNOLI FILIPPO MARIA E LAURO FABIO S.N.C.	2633010398	2633010398	VIA MASOTTI 14, RAVENNA (RA)	INCP
ABP 2036INCP123	M.A.C. SNC DI CITTADINI IOLE & C.	1662470382	-	VIA CENTO 8/C , VIGARANO MAINARDA (FE)	INCP
ABP 4141INCP123	MANGHI E MANTOVANI S.N.C. DI BIANCHESSI FEDERICO ANGELO E C.	336110358	336110358	VIA EDISON 7, SANT'ILARIO D'ENZA (RE)	INCP
ABP 4846INCP123	PETS ON PARADISE DI DI PASTENA SABRINA & C. SAS	4538290406	4538290406	VIA DEL VALLO 20/2, PESARO (PU)	INCP
ABP 3558INCP123	SBM SERVIZI SAS DI BALBONI SANDRO E C.	3279731206	3279731206	VIA S. COLOMBANO 1/1, CASTELLO D'ARGILE (BO)	INCP
ABP 4483INCP123	SLEEPING PET DI GUARRASI ELISABETTA	2715780421	GRRLBT90A45E063X	VIA MATTEI 11, CORINALDO (AN)	INCP
ABP 4295INCP123	TECC SRL	2576180414	2576180414	VIA DELL'ARTIGIANATO 3, SANT'IPPOLITO (PU)	INCP
ABP 3252INCP123	VITA NOVA S.R.L.	3142521206	3142521206	VIA CHIAVICONE - FRAZ. ALTEDO 29, MALALBERGO (BO)	INCP
(*) PRODUCT = "INCP"	Impianti di incenerimento (Incineration plants)				



Mappa degli impianti per cremazione nella Regione Emilia-Romagna e nelle zone contermini (Google Maps)

Per quanto riguarda invece i **cimiteri per animali**, nella nostra zona sono presenti le tre seguenti strutture per la sepoltura dei c.d. *pets*:

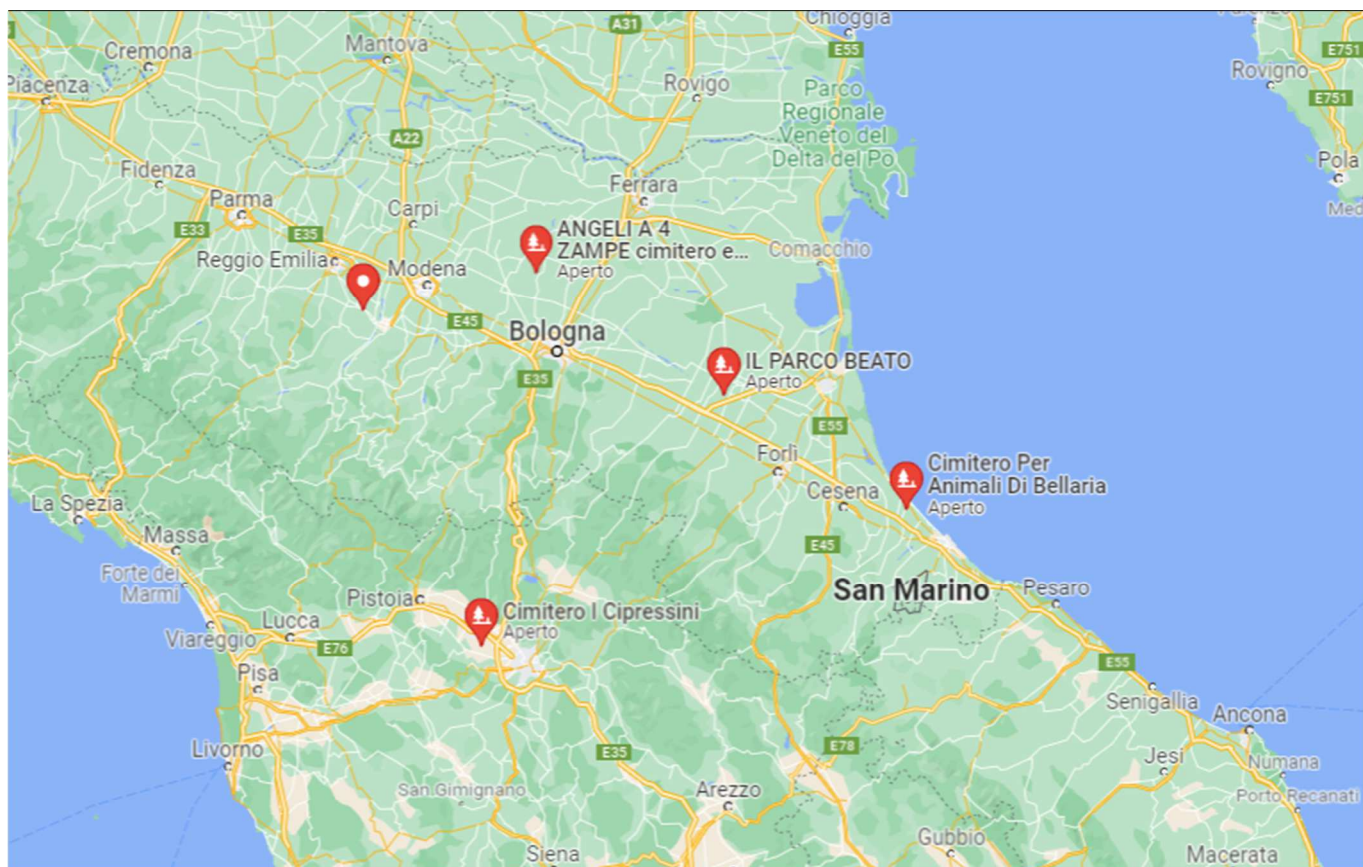
- “*Parco Beato*” a Zagonara (RA)
- “*Fedele Riposo*” a Bellaria (RN)
- “*Angeli a 4 Zampe*” a Castello D’Argile (BO)

Tali strutture cimiteriali dispongono di spazi verdi anche di un certo rilievo, come “Il Parco Beato”, che occupa un ettaro di terreno, a disposizione per le sepolture degli animali d’affezione, mentre “Angeli a 4 Zampe” dispone di un’area sgambamento per i cani in visita al cimitero con i propri padroni.

I servizi maggiormente offerti dalle società che gestiscono le strutture cimiteriali sopra elencate sono: il ritiro della salma dall’abitazione o dal veterinario di fiducia; il trasporto presso il cimitero; la sepoltura con relativa lapide personalizzata nonché la custodia, la cura e la manutenzione di quest’ultima.

Alcuni gestori offrono anche la possibilità di comprare la cassa per la sepoltura.

Le società di gestione dei cimiteri sopra elencati forniscono anche servizio di cremazione animali (in convenzione con le relative strutture impiantistiche presenti sul territorio) con possibilità di restituzione o custodia delle ceneri presso l’area cimiteriale.



Cimiteri nella Regione Emilia-Romagna e nelle zone contermini (Google Maps)

Parimenti esistono imprese che, pur non detenendo la gestione di alcun impianto, forniscono ugualmente servizi di cremazione di *pets*, in convenzione con i gestori degli impianti stessi.

Si tratta delle aziende: “Pets on Paradise” di Rimini (RN) (che conferisce nell’impianto di Pesaro); “Ram Service” di Medolla (MO) e “My Peter Pan” di Reggio Emilia (RE).

Solitamente i servizi forniti da tali aziende sono: il ritiro della salma presso l’abitazione o il veterinario; la cremazione singola con possibilità di restituzione ceneri in urna personalizzata, oppure la cremazione collettiva con altri animali (in tal caso senza possibilità di restituzione ceneri).

Alcuni centri si riservano la possibilità di dispersione delle stesse.

Diversi centri, come “Pets on Paradise” offrono anche servizi aggiuntivi, per permettere ai padroni di tenere con sé un ricordo del proprio animale (*libri dei ricordi, calco in gesso della zampa, ciondolo porta-ceneri, altro*).

7. LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE ANIMALI

7.1 IL REGOLAMENTO CE 1069/2009

Gli impianti di cremazione per animali d'affezione non sono sottoposti alla normativa dei rifiuti, ma solo alle disposizioni sanitarie del Regolamento 1069/2009 (*REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002*) che regola i sottoprodotti di origine animale (SOA), compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Reg. CE 1774/2002.

Quindi:

- per gli aspetti sanitari si tratta di impianti che devono essere riconosciuti dall'autorità competente (AUSL);
- per gli aspetti ambientali si tratta di impianti che non vengono autorizzati come impianti di smaltimento rifiuti e le cui emissioni vengono autorizzate ai sensi dell'art. 269 DLgs 152/06 all'interno dell'AUA autorizzazione unica ambientale.

Questo approccio sembra essere suffragato dal punto 11 delle *Linee guida nazionali del 2013 di applicazione del Regolamento 1069/2009*, relativo alle modalità di smaltimento a norma sanitaria dei SOA.

Questo quadro sembra essere confermato anche dalle autorizzazioni come AUA che si trovano in internet, ed è stato definitivamente convalidato dal parere del Servizio Veterinario, acquisito in seno alla conferenza tecnica in data 22/12/2020 e 18/01/2021, di cui al successivo paragrafo.

Resta fermo che, ai sensi del punto 11 delle Linee guida nazionali si resta comunque "in attesa di un'interpretazione autentica della Commissione Europea".

7.2 I RAPPORTI CON IL PAIR 2020

Il *Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)* dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2 novembre 2020 le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) sono state prorogate fino al 31/12/2021.

Il PAIR2020 prevede di raggiungere importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM10, dal 64% al 1%.

Il territorio del Comune di Forlì è classificato come *"Area di superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'aria ambiente"*.

Al fine di eliminare il superamento del valore limite sopra indicato, il PAIR 2020 (art. 12 comma 1 NTA) prevede come obiettivo generale sull'intero territorio regionale una riduzione delle emissioni derivanti dalle attività umane del 47% per il PM10 e del 36% per NOx (NOx sono anche precursori della formazione di PM10) entro il 2020, rispetto ai valori di emissioni presenti nel 2010.

Il PAIR prevede anche il rispetto di valori limite più elevati (art. 19 commi 1 e 2 delle NTA), per impianti autorizzati in regime AIA, non applicabili alla tipologia di impianti in questione (da autorizzare con AUA).

Nel PAIR 2020 (art. 19 comma 3 delle NTA) è previsto un atto della Regione per ridurre anche per gli impianti più piccoli i valori limite da applicare nelle autorizzazioni tipo AUA, ma ad oggi tale atto non è stato ancora adottato. Pertanto pare forzato che il PAIR 2020 possa vietare piccoli impianti di cremazione animali o (max teorico da autorizzazione polveri 0,02 t/anno con 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno).

E' chiaro che la presenza di nuovi impianti della tipologia in esame rappresenta comunque una nuova sorgente di emissioni in atmosfera, che si va ad aggiungere a quanto già esistente ed autorizzato; inoltre il possibile problema degli impianti di questo tipo è collegato al fatto di essere funzionanti in maniera discontinua - un ciclo per ogni

gruppo di 4 animali circa da cremare - e quando ci sono processi di questo tipo le fasi più critiche sono proprio l'accensione e lo spegnimento, che divengono frequenti.

Le valutazioni ambientali saranno comunque espresse nell'ambito dell'esame del Rapporto ambientale, da parte della competente ARPAEE.

8. LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DI ARPAE, ASL E PROVINCIA

8.1 LA VALUTAZIONE TECNICA PREVENTIVA SUGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE

Una osservazione – proposta da privati e nella quale veniva richiesta la possibilità di insediare un impianto di cremazione per animali nel Comune di Forlì - era già stata esaminata nell'ambito della deliberazione consiliare n. 136 del 29/12/2020, e non è stata accolta dal Consiglio comunale, con il seguente dispositivo: *“Si ritiene che l'osservazione necessiti di approfondimenti specifici – in particolare sotto il profilo ambientale - con gli enti e servizi preposti, rinviandone la trattazione a successivo provvedimento. Si propone pertanto di non accogliere, in tale sede, l'osservazione.”*

Allo scopo di ottemperare alla decisione consiliare di cui sopra sull'osservazione, e di regolamentare in modo corretto l'eventuale insediamento di tali impianti sul territorio comunale, nel periodo dicembre 2020/ febbraio 2021 gli uffici avevano svolto i seguenti approfondimenti:

- in data 22/12/2020 (verbale in atti con PG. 3208/2021) si è svolto un 1° incontro tecnico sul tema degli impianti di cremazione per gli animali d'affezione (*presenti il Dirigente del Servizio urbanistica e edilizia privata; la Responsabile dell'Unità Pianificazione urbanistica; il Dirigente del Servizio Ambiente e protezione civile; la Responsabile e un Funzionario dell'Unità Ambiente; un Funzionario del Servizio Pianificazione territoriale della Provincia; un Funzionario di ARPAEE Servizio Sistemi Ambientali Area Est Unità Specialistica Sistemi Ambientali Acque; un Medico veterinario del Servizio Veterinario AUSL*);
- in data 18/01/2021 si è svolto un 2° incontro tecnico (verbale in atti con PG 8318/2021) (*presenti la Responsabile dell'Unità Pianificazione urbanistica; un Funzionario dell'Unità Ambiente; un Funzionario del Servizio Pianificazione territoriale della Provincia; un Funzionario di ARPAEE Servizio Sistemi Ambientali Area Est Unità Specialistica Sistemi Ambientali Acque*);

Dagli incontri non erano emerse particolari criticità connesse all'insediamento degli impianti, oggetto della originaria richiesta, salvo l'esigenza di limitare tale possibilità insediativa ai soli impianti di incenerimento:

- o *a bassa capacità, con capacità inferiore a 40 Kg/ora e con un numero massimo di cremazioni/mese pari a n. 120 carcasse;*
- o *che ricadano esclusivamente entro le zone produttive di Coriano e di Villa Selva*
- o *che risultino esterne ad un raggio di mt. 200 dagli edifici residenziali civili e rurali e dagli edifici c.d. "sensibili".*

Come edifici "sensibili" erano stati considerati gli edifici adibiti a:

- o *Case di cura;*
- o *Case di riposo;*
- o *Chiese;*
- o *Edifici scolastici;*
- o *Edifici sportivi;*
- o *Polo ospedaliero;*
- o *Strutture per spettacoli;*

ricadenti nelle specifiche zone urbanistiche, corrispondenti alle dotazioni territoriali designate per tali funzioni, dal POC/RUE.

A tal fine era stata predisposta una nuova tavola di piano, denominata *“VA-UsoC6c – Impianti cremazione a bassa capacità”* – peraltro avallata dalla stessa Conferenza Tecnica sopra citata (2° incontro in data 18/01/2021).

Quasi parallelamente allo svolgimento degli approfondimenti di cui sopra (con gli esperti di ARPAEE, della Provincia e del Servizio veterinario di AUSL), in data 03/05/2021 il Responsabile Unità Tematiche Animali, unitamente al Dirigente di servizio, hanno inoltrato alla Giunta una richiesta di indirizzi, segnalando una carenza da parte degli strumenti urbanistici comunali vigenti, che non contemplano destinazioni funzionali correlate a strutture per il post-mortem degli animali d'affezione (cimiteri e/o impianti crematori che restituiscano le ceneri) richiedendo indirizzi operativi per colmare tale deficit.

In data 06/05/2021 la Giunta Comunale - condivisa l'esigenza segnalata dall'Unità benessere animale - ha richiesto alla competente Unità Pianificazione urbanistica di avviare la redazione di una variante tematica, su due direttrici, come proposto nello stesso riferimento, per:

- a. localizzare la previsione di un cimitero per animali d'affezione su area di proprietà comunale (da ricercare tra le aree a disposizione del servizio Patrimonio), da assegnare successivamente mediante concessione, previa procedura di evidenza pubblica;
- b. regolamentare l'insediamento degli impianti per la cremazione di animali d'affezione nel Regolamento urbanistico e edilizio vigente.

In data 21/06/2021 con nota PG 66780 la Responsabile dell'Unità Pianificazione urbanistica ha chiesto al Servizio Patrimonio di fornire un elenco delle aree di proprietà comunale aventi le caratteristiche idonee per la realizzazione di un cimitero (desunte dal *"Regolamento per il trasporto e il seppellimento di animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche o private allo scopo destinate"* allegato C alla deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 24/09/2007):

"da art. 4 del Regolamento:

- *Ubicazione del terreno in posizione isolata, esterna al territorio urbanizzato o urbanizzabile (vedasi tav. ST di PSC) e a distanza di mt. 200 da fabbricati di abitazione esistenti;*
- *Possibilità di realizzare servizi igienici e di eliminare le barriere architettoniche eventualmente presenti;*
- *Distanza di mt. 400 dai pozzi idropotabili (individuati nelle tavole VA di PSC)*
- *Presenza di adeguata infrastrutturazione: accessibilità dalla viabilità ordinaria, presenza di reti tecnologiche e di parcheggio, ovvero possibilità di realizzare adeguati spazi di parcheggio; presenza di scoli superficiali e/o possibilità di realizzare un opportuno drenaggio;*

da art. 5 del Regolamento:

- *Suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, altezza falda a min. 50 cm dalla fossa di interro, ecc.."*

In data 22/06/2021 con nota PG 67340 il Responsabile dell'Unità Inventario, catasto e patrimonio ERP ha comunicato l'indisponibilità da parte del Comune di terreni liberi e idonei allo scopo.

In attesa dell'acquisizione di terreni idonei anche per la funzione cimiteriale, l'Unità Pianificazione urbanistica ha proceduto alla redazione della presente variante per regolamentare gli impianti di cremazione degli animali d'affezione, per dare comunque risposta – sebbene parziale – alla richiesta della Giunta.

9. LA NORMATIVA URBANISTICA DI RIFERIMENTO

9.1 L'AMBITO DI PIANO INTERESSATO DALLA VARIANTE

La presente variante interessa gli ambiti produttivi.

La normativa regionale di riferimento, per tali ambiti, è costituita dall'A-13 *"Ambiti specializzati per attività produttive"* dell'Allegato A della previgente Legge Regionale 20/2000 (allegato che costituisce tuttora elaborato di riferimento per la pianificazione urbanistica, come sancito dall'art. 29 della nuova LR n. 24/2017).

L'art. A-13 definisce, al comma 1, la natura e la qualità degli ambiti produttivi: "

"Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali".

L'Allegato A prosegue, al comma 6, assoggettamento gli interventi sull'esistente alla disciplina di RUE:

"Gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto."

9.2 IL LIVELLO DI PIANO INTERESSATO DALLA VARIANTE

L'art. 29 (Piani urbanistici e territoriali) della nuova legge quadro urbanistica regionale stabilisce che, fino all'emanazione da parte della Giunta regionale di apposito atto di coordinamento tecnico, avente lo scopo di rendere omogenea l'applicazione della nuova legge e di definire gli indirizzi i sui contenuti e sulle politiche dei piani, continuano a trovare applicazione le definizioni uniformi contenute nell'allegato A della legge regionale n. 20 del 2000.

Nel rispetto di tale principio, si può affermare che la presente variante interessi esclusivamente il livello di competenza del Regolamento urbanistico e edilizio, in quanto riguarda la disciplina degli usi (senza interferire con il piano strutturale).

Per una migliore comprensione dell'effettiva portata della variante - in relazione alla sfera di competenza del RUE, nel paragrafo successivo si precisano i *contenuti del RUE* e del relativo *quadro conoscitivo* ai sensi di legge.

9.3 I CONTENUTI DEL RUE AI SENSI DI LEGGE

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), redatto in base alla previgente L.R. 20/2000, ma tuttora in vigore fino ad approvazione del piano urbanistico generale (PUG) di nuova concezione, corrisponde al secondo livello di articolazione della pianificazione comunale attualmente in vigore.

Il RUE contiene la disciplina delle trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili, delle relative regole e della disciplina particolareggiata per il sistema insediativo storico; per i tessuti urbani consolidati (zone urbane edificate ed in corso di attuazione) e per il territorio rurale, nel rispetto delle strategie determinate dal PSC.

Più in dettaglio, anche alla luce della più aggiornata prassi urbanistica regionale, esso contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi urbanistico-edilizi all'interno della città consolidata (sia pubblica che privata), nonché delle destinazioni d'uso ammesse. Contiene altresì le norme attinenti alle attività di: *costruzione, trasformazione fisica, riuso/rifunzionalizzazione e conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le definizioni tecniche uniformi, le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli spazi, delle attrezzature collettive e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.*

In conformità a quanto previsto dall'Art. 29 della L.R. 20/2000, deve prevedere:

- la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso;
- le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie;

- *le norme igieniche di interesse edilizio nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano lo spazio urbano;*
- *la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;*
- *la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;*
- *i casi e le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.*

Per quanto in particolare si riferisce agli ambiti e alle zone del PSC, il RUE deve disciplinare:

- le trasformazioni negli ambiti consolidati a prevalente funzione residenziale, articolando quelli individuati nel PSC in sub-ambiti a diverso grado di potenzialità edificatoria;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al 6° comma dell'Art. A-13 dell'allegato alla L.R. 20/2000 articolandoli secondo la suddivisione per tipologie insediative, che prevedono gli ambiti consolidati di rilievo comunale e gli ambiti edificati o in corso di attuazione (attuabili tramite strumento urbanistico preventivo);
- gli interventi edificatori e di trasformazione del suolo negli ambiti e nelle zone del territorio rurale, tenendo conto dei vincoli sovraordinati e della articolazione operata nel PSC;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico e negli ambiti del sistema insediativo storico (per i quali viene elaborata nel RUE specifica disciplina particolareggiata), sia negli ambiti da riqualificare per intervento diretto e nel territorio rurale.

10. LA VARIANTE URBANISTICA – CONTENUTI E ITER

10.1 LA VARIANTE URBANISTICA – I CONTENUTI

La variante urbanistica in esame è una variante principalmente normativa, seppure accompagnata da una tavola grafica di supporto.

Come visto in premessa, il tema è quello di consentire - tra le destinazioni funzionali ammesse in territorio comunale - anche l'insediamento di impianti per la cremazione di animali d'affezione, in ragione della crescente domanda di gestione della fase *post-mortem* degli animali da compagnia. L'attività riveste a tutti gli effetti il carattere di un servizio fornito alla collettività.

La variante introduce quindi nel RUE la facoltà di insediare impianti per la cremazione di animali d'affezione.

Tale possibilità insediativa viene limitata – stante le indicazioni emerse dalla conferenza tecnica di cui al precedente paragrafo - ai soli impianti di cremazione:

- *a bassa capacità, con capacità inferiore a 40 Kg/ora e con un numero massimo di cremazioni/mese pari a n. 120 carcasse;*
- *che ricadano esclusivamente entro le zone produttive di Coriano e di Villa Selva*
- *che risultino esterne ad un raggio di mt. 200 dagli edifici residenziali civili e rurali e dagli edifici c.d. "sensibili".*

Come edifici "sensibili" sono stati considerati gli edifici adibiti a:

- *Case di cura;*
- *Case di riposo;*
- *Chiese;*
- *Edifici scolastici;*
- *Edifici sportivi;*
- *Polo ospedaliero;*
- *Strutture per spettacoli;*

ricadenti nelle specifiche zone urbanistiche, corrispondenti alle dotazioni territoriali designate per tali funzioni, dal POC/RUE.

A tal fine è stata predisposta una nuova tavola di piano, denominata "VA-UsoC6c – Impianti cremazione a bassa capacità" – peraltro avallata dalla stessa Conferenza Tecnica sopra citata (2° incontro in data 18/01/2021).

Gli elaborati urbanistici costitutivi della presente variante sono i seguenti:

- *Relazione urbanistica*
- *RUE Unione – NTA – stato comparato*
- *RUE Ambiti – NTA – stato comparato*
- *POC – NTA – stato comparato*
- *PSC -POC-RUE – Tavola VA6c*
- *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)*

10.2 LA VARIANTE URBANISTICA – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La presente Variante sarà approvata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3, 4, 29 e 79 della nuova Legge Regionale-quadro in materia urbanistica n. 24/2017, in base al quale disposto è consentito completare i procedimenti di pianificazione urbanistica diretti a dare attuazione alle previsioni contenute nella pianificazione urbanistica vigente, nonché apportare alle previsioni vigenti quelle variazioni che risultino indispensabili per la loro pronta esecuzione, nel rispetto delle procedure di cui alla previgente LR. n. 20/2000, come di seguito specificato.

Adozione

Il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)=, nel caso in esame, assume una duplice natura di regolamento e strumento urbanistico di pianificazione, anche in relazione ai riflessi sulla disciplina di intervento.

Deve pertanto essere assoggettato ai principi che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, come previsto dall'art. 33 comma 4-bis della L.R. 20/2000 (testualmente: *"Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34"*).

La medesima indicazione è riportata, in modo più esteso, nella Circolare regionale del 01.02.2010, prot. PG/2010/23900, *"Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n° 6 del 2009"*. Ne consegue, in applicazione dei provvedimenti citati, che il RUE viene sottoposto al procedimento di adozione ed approvazione previsto dall'art. 34 per i Piani Operativi Comunali (POC) e alla valutazione ambientale (Valsat), previa sottoposizione del relativo Rapporto ambientale alla Provincia e agli enti competenti in materia ambientale, ivi compreso, in questo specifico caso, anche il Servizio Veterinario di AUSL Romagna.

Ad avvenuta adozione si applica la disciplina in materia di *"misure di salvaguardia"* di cui all'art. 12 della L.R. 20/2000" (e all'art. 27 della LR 24/2017).

Approvazione

Una volta adottata dal Consiglio Comunale, la proposta di revisione del RUE sarà pubblicata e depositata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a libera visione del pubblico, per la durata di 60 gg. interi e consecutivi.

Dell'avvenuto deposito sarà data pubblicità:

- a) mediante pubblicazione nell'Albo pretorio;
- b) mediante pubblicazione sul BUR;
- c) mediante comunicazione alle seguenti Autorità militari:

- *Comando VI Reparto infrastrutture – Bologna*
- *Comando I^a Regione aerea – Milano*
- *Aeronautica Militare – Forlì.*

Durante il periodo del deposito chiunque può presentare osservazioni.

La proposta sarà quindi sottoposta a parere e nullaosta dell'Azienda USL di Forlì – *Dipartimento di Sanità pubblica* e di ARPAEE - *Sezione provinciale di Forlì–Cesena*, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 19 della LR 4 maggio 1982, n. 19, come modificato dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e dalla DGR 1446/2007, e per l'espressione del parere di valutazione ambientale.

Tutti gli elaborati saranno trasmessi, contemporaneamente al deposito, alla Provincia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34, comma 6, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 per la formulazione:

- *delle riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000*
- *della valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;*
- *del parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008*

e alle autorità ambientali competenti.

Il Consiglio comunale controdedurrà motivatamente alle riserve della Provincia, alle osservazioni espresse nei pareri di competenza delle autorità ambientali e alle eventuali osservazioni dei privati e approverà la variante.

11. ADEMPIMENTI PROCEDURALI E ATTESTAZIONI – SINTESI

11.1 COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE STRUTTURALE COMUNALE E CON LA PIANIFICAZIONE SOVRA COMUNALE

La presente proposta di variante:

- è conforme alle linee di assetto urbano dettate dal piano strutturale vigente per gli ambiti consolidati.
- è altresì rispondente alle indicazioni e prescrizioni del Piano territoriale provinciale - P.T.C.P. e del P.S.C.;
- comporta modifica alle Norme e alla cartografia del Regolamento urbanistico e edilizio vigente (RUE);
- non interferisce nei contenuti con gli altri procedimenti di variante attualmente in corso, per i quali sarà comunque garantito il coordinamento tecnico con il presente procedimento.

11.2 DIMENSIONAMENTO

La presente proposta di Variante:

- NON incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale;
- NON incide sul dimensionamento delle dotazioni territoriali di progetto, nel rispetto del bilancio complessivo delle dotazioni del Comune di Forlì;
- garantisce, per le zone urbanistiche di riferimento, le dotazioni territoriali e pertinenziali (mediante monetizzazione);
- è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto interviene normativamente su aree già pianificate e non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, in termini di superfici fondiarie, né modifica in modo sostanziale le previsioni esistenti.

11.3 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La presente proposta di Variante è soggetta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art. 11 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*) come modificato dal D.Lgs. 16/1/2008 n. 4.

Si propongono sin d'ora come autorità competenti, stante la **specificità del tema della variante**:

- **ARPAEE - ARPAEE (Area prevenzione ambientale est – Servizio Sistemi – Area Sistemi)**
- **AUSL – Dipartimento di sanità pubblica**
 - **Unità Operativa IGIENE E SANITA' PUBBLICA**
 - **Unità Operativa SANITA' ANIMALE E IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE FORLÌ-CESENA**
- **REGIONE EMILIA – ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici**

11.4 PARERE INTEGRATO ARPAE-AUSL EX ART. 19 LR. 19/1982

Si dà atto che successivamente all'adozione sarà richiesto il parere di ARPAE e dell'Azienda unità sanitaria locale di Forlì previsto dall'art. 19 della LR. 19/1982 e s.m.i..

11.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO

La variante non presenta interferenze con:

- zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. del 30/12/1923 n. 3267;
- zone soggette a vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della Legge 9/7/1908, n. 445.

11.6 RELAZIONE GEOLOGICA

Per la Variante non è stata redatta Relazione Geologica, in quanto la Variante concerne esclusivamente una modifica della disciplina degli usi e non comporta l'inserimento di nuove previsioni insediative, né modifica in modo

sostanziale le previsioni edificatorie esistenti. Nel merito si richiama il parere espresso sulla previgente Variante Generale al PRG dall'allora Servizio Provinciale Difesa del Suolo. Si evidenzia comunque che lo studio generale della geologia del territorio del Comune di Forlì ha evidenziato che per massima parte tale territorio è costituito da terreni potenzialmente stabili e non soggetti ad allagamenti e per i quali non sussistono, dal punto di vista geo-morfologico, idrogeologico e pedologico, problemi all'edificazione e vincoli imposti dalle leggi urbanistiche regionali.

La Responsabile Unità Pianificazione Urbanistica

Arch. Mara Rubino